



COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

REGOLAMENTO

**PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE
PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE
AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.39 del 23.11.2018

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Finalità
Art. 3	Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate
Art. 4	Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco
Art. 5	Orario di esercizio delle attività
Art. 6	Modalità di esercizio delle attività e informazione alla clientela
Art. 7	Ulteriori misure di contenimento del fenomeno
Art. 8	Sanzioni

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento di cui all'articolo 110 comma 6° lettera a) del Regio decreto 18 giugno 1931 n° 773 denominati New Slot (o AWP), installati negli esercizi a diversa attività prevalente e nelle sale autorizzate ex artt. 86 e 88 del Regio decreto 18 giugno 1931 n° 773;
 - Gioco attraverso apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui all'articolo 110 comma 6 lettera B) del Regio decreto 18 giugno 1931 n° 773, denominate VLT, facenti parte della rete telematica e che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - Scommesse ippiche e sportive;
 - Sale bingo.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di cui all'art. 110 comma 7 lettera a) del Regio decreto 18 giugno 1931 n° 773;
 - gioco attraverso apparecchi automatici di cui all'art. 110 comma 7° lettera c), basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
 - sale biliardo, sale giochi, sale pubbliche da gioco, limitatamente ai locali nei quali sono installati apparecchi di cui all'art. 110 comma 7° lettere a) e c);
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art.2

Finalità

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un'argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.
2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende

favorire la continuità affettiva - familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la creazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il disturbo da gioco d'azzardo (DGA) con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) e dalle ricadute negative che determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

Art.3

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente.
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base delle normativa nazionale vigente.

Art. 4

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è vietata in circoli e associazioni non autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS.
3. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

Art. 5

Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 4;
 - individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
 - determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.
3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 e 17 bis e seguenti dello stesso TULPS.

Art. 6

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell'Amministrazione comunale.
2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato. Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile presso il sito di ATS o dell'Ambito distrettuale di Luino
3. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 7

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.

3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

Art. 8. Sanzioni

1 - La vigilanza sul rispetto della normativa contenuta nel presente Regolamento è di competenza della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia dello Stato.

2 - I proventi derivanti dall'escussione della sanzione sono destinati prioritariamente ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti affetti da Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) oppure in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

3 - Le violazioni al presente Regolamento, se non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche (nazionali o regionali), fatto salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

4 - Le violazioni dell'Ordinanza sindacale di fissazione degli orari delle sale giochi e degli esercizi commerciali ove sono ubicati gli apparecchi di intrattenimento di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 in forza dei principi di cui alla Legge 689/1981.

5 - In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all' articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS.: la recidiva deve intendersi verificata qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981.